



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

**POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI
D'INTERESSE**

Versione	03
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
data approvazione	30/01/2013

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3	RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	6
4	RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ.....	7
5	MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI D'INTERESSE	8
6	GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE.....	10
7	INFORMATIVA SUI CONFLITTI D'INTERESSE	11
8	TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI IL BANCO FORNISCE INFORMATIVA AL CLIENTE	12
9	IL REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE	14
10	AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	15
11	ALLEGATI.....	16

1 PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Services Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Le principali norme di riferimento sono gli artt. 23 e ss. del regolamento congiunto Banca d’Italia / Consob del 29 ottobre 2007, in particolare:

- art. 23** – definisce l’obbligo della Banca di identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti, impone di gestire tali conflitti, eventualmente con l’adozione di idonee misure organizzative; ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’intermediario è tenuto ad informarne preventivamente i clienti.
- art. 24** – definisce i criteri per l’identificazione dei conflitti di interesse;
- art. 25** – impone all’intermediario di adottare una politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità; la politica deve consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. Dette procedure devono garantire l’indipendenza dei cd. soggetti rilevanti e la norma definisce quali misure e procedure possano essere adottate per garantire tale indipendenza.
- art. 26** – l’intermediario deve istituire e aggiornare un registro nel quale riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui il Banco si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

Il presente documento **si articola** nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle **relazioni con altre norme e documenti**;
- sintesi dei **referimenti normativi**;
- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per il Banco;
- gestione dei conflitti di interesse** evidenziati;
- informativa (disclosure)** dei conflitti di interesse cosiddetti “residuali”.
- descrizione delle modalità di tenuta del **registro dei conflitti di interessi** che sorgono in concreto nel corso dell’operatività della Banca;
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy** e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito “MiFID”) e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito “D2”).

Il **Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob** ai sensi dell'art. 6 comma 2-*bis* del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'**art. 21** della **D2** stabilisce un “**set**” di **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- ❑ **potenzialità del pregiudizio:** l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- ❑ **perimetro della verifica:** il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono¹;
- ❑ **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca o un **soggetto rilevante** ad essa connesso:
 - è probabile realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
 - presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
 - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - svolge la stessa attività del cliente;
 - riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

L'**obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi** è assicurare che gli intermediari adottino **ogni misura ragionevole** per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della D2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la **politica di gestione dei conflitti di interesse** adeguata alle dimensioni, all'organizzazione dei medesimi, nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 22** della **D2** fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello

¹ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo

svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'**art. 18, comma 2** della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di Conflict Policy, oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 22, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'**art. 30, comma 1, lett. h)** della **D2**, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito **documento** ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, **che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse** conformemente all'art. 22;
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.**

Secondo quanto disposto dall'**art. 23** della **D2**, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini dell'individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l'**art. 24** della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall'applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l'art. 18, comma 2, della MiFID.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sull'informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 22, comma 4 della D2**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

3 RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nelle Linee guida per la gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- ❑ **la *Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini*** descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- ❑ **la *Policy di Classificazione della Clientela*** definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- ❑ **la *Policy sulla gestione degli incentivi*** fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- ❑ considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ❑ ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e manuali operativi.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati mediante rilascio di apposita circolare.

Detta normativa è resa accessibile a tutto il personale della Banca interessato al processo di erogazione dei servizi di investimento.

Le linee guida della presente norma devono altresì essere recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla presente *Policy* (di seguito "Sintesi della *Policy* sui conflitti d'interesse per la clientela") che il Banco adotta (art. 29, c.1, lett. i, Regolamento Intermediari).

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dal Banco in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c. 3, Regolamento Intermediari).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, il Banco dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

4 RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

5 MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dal Banco al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se il Banco, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'**art. 21 della D2**, recepite nell'**art. 24 del Regolamento congiunto**, di seguito illustrate:

- realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Il Banco ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento Interno*;
- modalità operative** di erogazione del servizio di investimento;

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali il Banco presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle eventuali imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di eventuali fornitori strategici del Banco;
- delle imprese cui sono eventualmente prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui il Banco ha un eventuale interesse a sviluppare rapporti di affari;

- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I “**servizi e attività di investimento**” ed i “**servizi accessori**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- Gestione di portafogli;
- Servizio di consulenza in materia di investimenti.

6 GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, il Banco ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela**,
- il **“costo aziendale” delle soluzioni organizzative** definite,
- la **dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto**.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti d'interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti**. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti**;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I **conflitti di interesse** sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Relativamente alla descrizione delle diverse procedure che la Banca intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela, si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – *Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla Banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

7 INFORMATIVA SUI CONFLITTI D'INTERESSE

Nel successivo capitolo sono riportate **le tipologie di conflitto di interesse per le quali il Banco ritiene necessario rendere adeguata informativa alla Clientela**, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non sono ritenute sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della Clientela.

Per quanto riguarda le **modalità** per fornire l'informativa, la Banca specificherà le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel **documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti**, consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento.

In funzione degli orientamenti che saranno espressi dagli Organi di Vigilanza o con riferimento ad eventuali nuove tipologie di conflitto di interesse non contemplate nel presente documento, la Banca potrà esplicitare tale conflitto in relazione a ciascuna operazione. In questi casi, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, si **predisporrà un' informativa specifica** nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (diclosure).

Relativamente al collocamento di prodotti e strumenti finanziari assistiti da prospetto informativo, si utilizzerà l'eventuale formulazione di conflitto di interessi presente sul documento di sottoscrizione.

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente dovrà tenere conto per decidere consapevolmente**. Per le casistiche su cui sarà fornita informativa specifica, la Banca acquisirà di volta in volta una **firma del cliente per presa visione, con rilascio di apposita attestazione**.

Nel corso della revisione periodica della presente policy, la Banca valuterà se opportuno inserire le fattispecie individuate nel **documento di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti di interesse oppure se esplicitarle in ogni operazione. In caso di aggiornamento del documento di sintesi, le variazioni saranno comunicate alla clientela**.

Si sottolinea che la Banca predisporrà comunque un'informativa specifica nel caso decida di collocare o negoziare strumenti finanziari emessi da soggetto con il quale si è instaurato un accordo di finanziamento rilevante (si ritiene tale, se il rapporto tra le linee di credito accordate al "gruppo economico" di tale soggetto ed il patrimonio di vigilanza della Banca superi il 10%).

8 TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI IL BANCO FORNISCE INFORMATIVA AL CLIENTE

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse risultano le seguenti casistiche per le quali la Banca dovrà fornire adeguata informativa al cliente:

- ❑ **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini** che hanno per oggetto:
 - strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati, e certificati di deposito) emessi dalla Banca;
 - strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali il Banco ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari;
- ❑ **attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali il Banco percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente** (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi);
- ❑ **gestioni di portafogli** (quelle svolte direttamente dal Banco o tramite delega a terzi) che prevedono la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui il Banco ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d'affari;
- ❑ **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini** riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante.

Di seguito si schematizzano le modalità con cui la Banca informerà il cliente sui potenziali conflitti di interesse insiti nelle operazioni.

FATTISPECIE DI POTENZIALE CONFLITTO	COMMENTO
<p>Caso 1 Attività di collocamento, consulenza, negoziazioni in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini che hanno per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati, e certificati di deposito) emessi dal Banco; - strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali il Banco ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari 	<p>Si tratta di attività collegate alla raccolta del risparmio, che rappresenta il tipico oggetto dell'attività bancaria. Ad una prima analisi non appare necessario informare ogni volta il cliente sul fatto che si stanno collocando i propri strumenti, considerando l'ordinarietà di tale attività.</p> <p>Il Banco informerà il cliente di tale situazione nel documento di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse o, se risulterà opportuno, ad ogni operazione.</p>
<p>Caso 2 Attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali il Banco percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi)</p>	<p>Considerando che</p> <ul style="list-style-type: none"> - si giustificherà la legittimità delle retrocessioni con apposita clausola contrattuale; - la consulenza su questi prodotti ha l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio per il cliente; - si formulerà un'apposita policy sulla gestione degli <i>inducements</i>; - il livello di tali utilità sarà chiaramente comunicato ai clienti; <p>Nonostante i presidi indicati, il Banco potrebbe trovarsi in conflitto di interessi relativamente ai diversi livelli di remunerazione offerti dalle controparti che potrebbero indurla a privilegiare specifiche tipologia di prodotti/strumenti finanziari nel collocamento alla clientela.</p> <p>Il Banco informerà il cliente di tale situazione nel documento di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse (con rinvio alla sintesi sulla policy per gli <i>inducements</i> per i dettagli). Se risulterà opportuno, si renderà informativa specifica ad ogni operazione.</p>

FATTISPECIE DI POTENZIALE CONFLITTO	COMMENTO
<p>Caso 3 Attività di collocamento, consulenza, negoziazioni in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali il Banco ha accordato un finanziamento rilevante</p>	<p>Poiché il regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia non definisce il concetto di rilevanza per un finanziamento, è necessario stabilire un livello soglia che possieda caratteri di oggettività e significatività. A tale fine il Banco ritiene adeguato identificare questa fattispecie nel caso in cui il rapporto tra linee di credito accordate al "gruppo economico" del soggetto finanziato e il patrimonio di vigilanza del Banco, superi il valore soglia del 10%.</p> <p>Se si dovesse riscontrare tale fattispecie, il Banco informerà il cliente del conflitto di interessi nell'attestato collegato allo specifico ordine.</p>
<p>Caso 4 Gestioni di portafogli che prevedono la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui il Banco ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d'affari.</p>	<p>I contratti di gestione prevedono la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui il Banco ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d'affari. Benchè saranno previsti limiti precisi a questa possibilità, si ritiene corretto informare il cliente del possibile conflitto di interessi nella documentazione contrattuale relativa alle gestioni di portafogli.</p> <p>Se si dovesse riscontrare tale fattispecie, il Banco informerà il cliente di tale situazione nel documento di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse.</p>

9 IL REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca istituisce un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra l'Ufficio Antiriciclaggio e Compliance che ha il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

10 AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, il Banco sottoporrà a verifica l'intero contenuto della presente "Policy" ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

Il Banco comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito web www.azzoaglio.it.

11 ALLEGATI

[Mappatura dei conflitti d'interesse](#)